

COMUNE DI EMPOLI

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 27/04/2011 Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 6 del 31/01/2022, n. 27 del 26/04/2022 e n. 37 del 28/05/2025

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Materia del Regolamento e interpretazioni

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali nel corso delle adunanze consiliari relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli può, su richiesta di almeno un capogruppo, sospendere brevemente la seduta e riunire i Capigruppo presenti in aula ed il segretario generale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
3. Quando non risulti immediatamente possibile raggiungere un accordo sull'interpretazione delle norme regolamentari in sede di Conferenza dei Capigruppo, l'eccezione è rimessa al Consiglio il quale decide in via provvisoria per il proseguo dei lavori.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze consiliari e quelle già provvisoriamente definite ai sensi dei commi 2° e 3° del presente articolo sono presentate al Presidente del Consiglio che provvede a sottoporle alla Conferenza dei Capigruppo e al Segretario Generale. La questione, corredata del parere del Segretario Generale, è quindi rimessa alla decisione del Consiglio Comunale che darà alla norma interpretazione con validità permanente. A seguito di ciò in merito alla stessa norma regolamentare non sono ammesse ulteriori eccezioni.

Art. 2 Diffusione

1. Una copia del presente regolamento deve trovarsi nella sala consiliare, durante le adunanze, a disposizione dei Consiglieri.
2. Una copia del presente regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neo eletti in occasione della notifica della elezione.

Capo II I Consiglieri comunali

Art. 3 Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione che è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 4 Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma Capo II del Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e

successive modificazioni e integrazioni, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle

- cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 dello stesso Decreto Legislativo.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.
 3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni dell'art 60 e sss del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
 4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta che si considera come prosecuzione della prima.
 5. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattasi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.

Art. 5

Divieto di mandato imperativo. Responsabilità personale

1. Ai Consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, non è vincolante.
2. Ciascun Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime a favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.
3. Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, di opinione e di voto.

Art. 6

Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e dei servizi comunali.
3. Concluso l'incarico, il Consigliere predispone una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 7

Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri hanno diritto di percepire un gettone, nella misura fissata dalla legge, per l'effettiva partecipazione a ciascuna adunanza del Consiglio nonché per la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari permanenti.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
3. Ai Consiglieri Comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
4. Ai Consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio.

Art. 8

Esenzione da responsabilità

1. Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri Comunali che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare, in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e il loro voto contrario.

Art. 9

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per iscritto, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 10
Nomine e incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.
2. Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica con voto segreto.
3. Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.
4. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra riportate.
5. Nei casi in cui sia richiesta la rappresentanza della minoranza, il Consiglio comunale si esprime col metodo del voto limitato e sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione dicui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

Art. 11
Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, il Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio, può designare a rappresentare il Comune uno o più Consiglieri Comunali. In caso di pluralità di Consiglieri il Sindaco designa anche il capo della delegazione.

Capo III
Diritti e doveri dei consiglieri comunali

Art. 12
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali in carica hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente, nonché dalle sue aziende, enti e società partecipate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali in carica hanno altresì diritto di accesso agli atti dell'Ente, nonché delle sue aziende, enti e società partecipate, per l'espletamento del loro mandato.

Art. 13
Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi e patrocinio legale

1. I Consiglieri sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ivi inclusa l'assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto d'interesse con l'ente e purché la responsabilità non sia dovuta a dolo o colpa grave.
2. Le note dei compensi presentate dai professionisti che hanno assistito i Consiglieri devono essere vistate dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

Art. 14
Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. I Consiglieri che risultino assenti, senza giustificato motivo, a 3 riunioni consecutive del Consiglio comunale, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero di tre. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la Segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 15

Astenzione obbligatoria

1. I Consiglieri devono tenere un comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a carattere normativo o generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 16

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. I Consiglieri devono:
 - a) entro tre mesi dalla proclamazione, depositare:
 - una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco; con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
 - b) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lett. a), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;
 - c) entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
- In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Sindaco diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni.

Capo IV

Gruppi Consiliari

Art. 17

Organizzazione dei gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri Comunali appartengono ad un gruppo consiliare
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

4. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in consiglio, il Consigliere eletto in tale lista viene considerato "gruppo" a tutti gli effetti.
5. I Consiglieri appartenenti a liste con il solo candidato eletto o i Consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi possono costituire un unico "gruppo misto".
6. Ogni gruppo deve comunicare entro 15 giorni dalla costituzione al Sindaco e al Presidente del Consiglio il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il Consigliere, appartenente al gruppo, più anziano per legge.
7. Il gruppo misto non è dotato della figura del capogruppo ma individua al suo interno un coordinatore. Per la nomina di esso si applicano le stesse regole e tempistiche dei capigruppo.
8. Ai soli gruppi consiliari sono assegnati, con provvedimento del Sindaco, d'intesa col Presidente, idonei locali arredati.
9. A tutte le compagini consiliari, compreso il gruppo misto, è sempre assicurato il supporto degli uffici necessario per l'esplicazione delle loro mansioni consiliari.
10. Gli atti loro destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma.
11. Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e per il collegamento telefonico dei locali, nonché ogni altra spesa per il funzionamento dei gruppi, sono a carico del bilancio comunale.

Art. 18 Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo consiliari costituiscono la "Conferenza dei Capigruppo", presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Di essa fa parte anche il coordinatore del gruppo misto, come invitato permanente. Il Vice Presidente del Consiglio partecipa alla Conferenza dei Capigruppo. Il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare alla Conferenza dei Capigruppo e può farsi rappresentare da un Assessore.
2. Le riunioni della Conferenza non sono aperte al pubblico.
3. La Conferenza dei Capigruppo propone quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.
4. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
5. Quando nella Conferenza dei Capigruppo non si raggiunge un accordo, il Presidente decide autonomamente.
6. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori. I lavori della Conferenza dei Capigruppo possono svolgersi in presenza, in modalità mista o on line.
7. In casi eccezionali, la convocazione del Consiglio e l'inserimento di atti dovuti o urgenti nell'ordine dei lavori possono essere decisi autonomamente dal Presidente del Consiglio, previa comunicazione, anche verbale, ai Capigruppo, cui farà seguito comunicazione scritta.
8. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco, da almeno tre Capigruppo o dai capi gruppo che rappresentino almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale.
9. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno i 2/3 dei Consiglieri in carica.
10. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, per scritto, un Consigliere del loro gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
12. Partecipano alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo il Segretario Generale o il Vice Segretario, e se invitati, i Dirigenti di Settore. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale.

Capo V Commissioni Consiliari Permanenti. Costituzione e competenze.

Art. 19 Costituzione

1. Il Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni Permanenti con funzioni consultive, di controllo, redigenti e di proposta.

2. Ogni Commissione Permanente è composta secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto; è assicurata la presenza di un Consigliere per ciascun gruppo costituitosi in seguito alle elezioni amministrative. Gli altri Consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale.
3. Non possono far parte delle Commissioni Permanenti il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale.
4. Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente con votazione segreta ed un Vicepresidente.
5. Nel caso in cui si rendano necessarie sostituzioni per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica, provvede il Consiglio Comunale.
6. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire, mediante delega scritta, da altro Consigliere del proprio gruppo. Nel caso di sostituzione da parte di un Consigliere appartenente ad altro gruppo consiliare, la delega deve essere disposta dal Capogruppo di appartenenza del Consigliere impedito a partecipare. La sostituzione è comunicata al Presidente della Commissione.
7. Sono comunque istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti, competenti per materia:
 - I – Affari Generali, si occupa degli argomenti di carattere generale (regolamenti, statuti, convenzioni, atti a valenza generale) e di tutti gli argomenti non rientranti nelle competenze delle altre commissioni.
 - II– Assetto e utilizzazione del territorio, ambiente ed infrastrutture, demanio e patrimonio;
 - III – Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici;
 - IV – Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico.
8. La prima Commissione “ Affari Generali” svolge anche la funzione di Commissione di Controllo e Garanzia ed è presieduta da un Consigliere espresso dalla minoranza consiliare. Essa si occupa anche di servizi pubblici locali e di società partecipate.

Art. 20

Composizione

1. Ogni Commissione è composta da Consiglieri Comunali nel rispetto del criterio di proporzionalità e di quanto previsto dall'art.19 comma 1 del presente regolamento. In ogni caso i capigruppo dei gruppi consiliari e il coordinatore del gruppo misto, sono presenti in tutte le commissioni, non come membri effettivi, ma come invitati permanenti. I capigruppo ed il coordinator possono nominare, in questo ruolo, in loro rappresentanza, un sostituto permanente del proprio gruppo di appartenenza.
2. Ai capigruppo, al coordinatore del gruppo misto, o al loro sostituto permanente nelle commissioni è sempre garantito il diritto di partecipazione e di intervento ai lavori, escluso il diritto di voto. A tali membri non effettivi non è corrisposto il gettone di presenza. Nel solo caso in cui un gruppo, formatosi successivamente alla costituzione delle commissioni, non abbia alcun rappresentante all'interno di esse, il capogruppo, o coordinatore nel caso del gruppo misto, o loro sostituto, avrà diritto al gettone di presenza.
3. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è disposto dal Consiglio comunale su proposta della Conferenza dei Capogruppo.
4. L'istituzione e la nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti è disposta dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta e la Commissione è istituita o nominata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

Art. 21

Elezione del Presidente della Commissione

1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.
2. L'elezione ha luogo, con votazione separata e a scrutinio segreto, nella prima seduta di ciascuna Commissione che viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale dell'avvenuta cessazione per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

4. Nel caso in cui il Presidente o Vice Presidente di Commissione, oltre a rassegnare le dimissioni dalla carica, rassegnino anche le dimissioni da componente della Commissione, l'elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente dovrà avvenire una volta sostituito il membro dimissionario.

Art. 22

Funzioni del Presidente della Commissione

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale.
2. Il Presidente della Commissione può disporre, previo accordo con i membri della commissione, l'intervento di cittadini e associazioni ai lavori della Commissione stessa e può chiedere, previa comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, la presenza alle sedute della Commissione dei Responsabili degli Uffici dell'Amministrazione Comunale, degli Amministratori e Dirigenti degli Enti, delle Aziende e delle Società istituite o partecipate dal Comune o di altri soggetti la cui audizione risulti opportuna per i lavori della Commissione stessa.
3. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
4. La proposta di revoca del Presidente e del Vicepresidente deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei membri della Commissione e dovrà essere votata entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 23

Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute e convoca la Commissione mediante avviso scritto. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve essere recapitato, almeno tre giorni prima, a ciascun Consigliere Comunale membro della commissione, ai Capigruppo, al Presidente del Consiglio Comunale, al Consigliere Aggiunto, al Sindaco, agli Assessori competenti per materia e al Segretario Generale. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
2. Le Commissioni possono essere convocate anche per la discussione di questioni di particolare rilevanza su richiesta del Presidente delle stesse, del Presidente del Consiglio Comunale o del Sindaco, ovvero quando lo richieda un terzo dei componenti.
3. Le riunioni delle Commissioni singole o congiunte sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti assegnati. La seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, è valida con l'intervento di almeno 1/3, con arrotondamento per difetto, dei Consiglieri assegnati. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione, il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva, ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.
4. Le sedute delle Commissioni singole o congiunte sono pubbliche. Il Presidente assicura la pubblicità delle sedute, fatti salvi i casi nei quali gli argomenti da trattare riguardino valutazioni sulle persone o quando la pubblicità possa arrecare danno al Comune o a terzi ovvero quando la maggioranza della Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materia possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
5. Fatte salve le diverse disposizioni recate dal presente articolo per il funzionamento delle commissioni consiliari, si applicano in quanto compatibili le norme regolamentari riguardanti il Consiglio Comunale.
6. Le Commissioni non possono essere convocate né riunirsi in concomitanza dei lavori dell'assemblea consiliare.

7. Delle sedute delle Commissioni svolge funzioni di segreteria un dipendente del Comune designato dal Segretario Comunale. Il Segretario della Commissione è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti con l'indicazione della rispettiva ora d'ingresso ed uscita, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e vengono conservati agli atti. I Consiglieri componenti la Commissione possono richiedere che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale. La Commissione può richiedere altresì relazioni e pareri al Segretario Generale. Gli atti e tutta la documentazione relativa agli argomenti che saranno trattati in Commissione devono essere fatti pervenire a ciascun membro della Commissione il giorno precedente alla seduta. Le sedute delle Commissioni consiliari sono registrate e la registrazione sarà conservata dalla Segreteria Comunale.

Art. 24

Competenze delle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli atti alla Commissione permanente competente per materia e stabilisce il termine conclusivo per l'esame in commissione. Se il termine assegnato trascorre senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale possono richiedere che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati.
2. Tutte le proposte di deliberazione devono essere preventivamente esaminate dalla Commissione permanente competente in materia tranne quelle che la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità disponga di portare direttamente all'attenzione del Consiglio Comunale.
3. Se un argomento ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente della Commissione che ha prevalenza per competenza di materia. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, il relativo Presidente ne informa il Presidente del Consiglio Comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento trattato da altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio Comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro il termine temporale stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale.
5. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco che le trasmette agli Uffici competenti per la dovuta istruttoria. Quando l'istruttoria siconclude positivamente, la proposta viene rimessa al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine dei lavori del Consiglio. Ove l'istruttoria si concluda negativamente ne sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio ed al presidente della Commissione proponente.

Art. 25

Commissioni Consiliari Speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la costituzione di Commissioni speciali e/o temporanee, composte da Consiglieri per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.
2. Su proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio comunale può disporre inchieste su questioni di interesse comunale mediante l'elezione, a maggioranza dei presenti, di Commissioni composte da Consiglieri ed eventualmente integrate da esperti.

Con la delibera di istituzione della Commissione, il Consiglio Comunale:

- designa il coordinatore della Commissione speciale;

- designa i componenti della Commissione;
 - indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
 - fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. La Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio Comunale una relazione generale sull'esito dei lavori. Le minoranze possono presentare relazioni alternative a quella predisposta dalla maggioranza.
 4. Ai sensi dell'art 18, comma 3, dello Statuto è istituita la Commissione Pari Opportunità la cui composizione è stabilita dall'apposito regolamento.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo VI Interrogazioni, Domande di Attualità, Mozioni, Ordini del Giorno.

Art. 26 Diritto di presentazione

1. Oltre al potere d'iniziativa relativo a proposte di deliberazioni proprio di ogni Consigliere ai sensi delle norme vigenti, ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, domande di attualità, mozioni ed ordini del giorno.
2. Non sono ammesse interrogazioni, domande di attualità, mozioni e ordini del giorno formulati con frasi ingiuriose.

Art. 27 Interrogazioni

1. L'interrogazione a risposta scritta consiste in una domanda scritta rivolta al Sindaco. Essa non investe il Consiglio Comunale. Alla interrogazione viene data risposta scritta entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. Ove l'interrogazione non rechi la specificazione circa la sua natura scritta o orale, la stessa si intende scritta.
2. In mancanza di risposta l'interrogazione s'intende trasformata in interrogazione orale ed, a richiesta del proponente, viene inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, sempreché il Sindaco, nei 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione scritta, non chieda per iscritto un termine differito per rispondere al fine di acquisire elementi cognitivi necessari alla risposta.
3. In caso di inadempienza il Sindaco potrà riferire in Conferenza dei Capigruppo sulle motivazioni della mancata risposta.
4. L'interrogazione a risposta orale consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco perché ne sia data risposta pubblica nella seduta del Consiglio Comunale.
5. Essa deve essere depositata almeno 7 (sette) giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale si chiede sia trattata o nei diversi termini prefissati dalla Conferenza dei Capigruppo.
6. Le interrogazioni a risposta orale sono trattate di norma all'inizio della seduta del Consiglio e per un tempo massimo che non può comunque superare 60 (sessanta) minuti salvo diversa decisione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.
7. La trattazione segue l'ordine di presentazione.
8. Il Presidente del Consiglio dà lettura dell'interrogazione dopodiché dà la parola al proponente, che può illustrare l'interrogazione. Il Sindaco oppure l'Assessore delegato ha quindi facoltà di rispondere per massimo 5 minuti. Al termine della risposta l'interrogante può replicare. L'illustrazione e la replica devono essere contenute nel tempo massimo complessivo di 5 minuti.
9. Qualora l'interrogante, senza giustificato motivo, non si trovi presente alla seduta in cui deve darsi risposta alla sua interrogazione orale, questa si intende trasformata in interrogazione scritta.

10. La risposta alle interrogazioni a risposta orale è deferita dal Presidente del Consiglio a successive sedute, quando sia esaurito il termine di cui al primo comma del presente articolo o quello fissato dalla Conferenza dei Capigruppo per la trattazione delle interrogazioni orali.
11. Su motivata richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente, o su iniziativa del Presidente stesso, la trattazione delle interrogazioni orali può essere deferita ad altra seduta consiliare.

Art. 28 **Domanda di Attualità**

1. Ciascun Consigliere può formulare domande di attualità su fatti recenti accaduti nel periodo successivo all'ultima seduta del Consiglio che interessano l'Amministrazione comunale o su questioni di particolare importanza e urgenza riguardanti l'attività dell'Amministrazione. La domanda di attualità consiste in una domanda scritta rivolta al Sindaco che, in ragione dell'urgenza e di circostanze contingibili, è presentata dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dall'art.27 comma 5.
2. Le domande formulate per iscritto sono rivolte al Sindaco e presentate tramite il Presidente del Consiglio di norma almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta del Consiglio in cui sarà data risposta.
3. Copia della domanda è subito trasmessa a cura del Presidente al Sindaco.
4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde nel tempo massimo di cinque minuti; uguale tempo è concesso al Consigliere per replicare e dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i 10 (dieci) minuti.

Art. 29 **Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto e sono trattati in seduta pubblica, nella seduta successiva alla presentazione, dopo le comunicazioni, le interrogazioni e le proposte deliberative, secondo l'ordine di presentazione, fatta salva diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.
4. Sugli ordini del giorno non è prevista la dichiarazione di voto; tuttavia, qualora uno o più Consiglieri si trovasse in disaccordo con l'orientamento del gruppo consiliare di appartenenza, possono intervenire per non più di 3 (tre) minuti chiedendo che la loro posizione risulti a verbale.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. Gli emendamenti ad un ordine del giorno sono votati prima di questo.
7. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
8. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
9. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 30 **Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto a sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sopra un certo argomento, e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto, devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte e sono trattate in seduta pubblica, nella seduta successiva alla presentazione, dopo le comunicazioni, le interrogazioni e le proposte deliberative, secondo l'ordine di presentazione fatta salva diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.

3. Le mozioni, qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 5 (cinque) minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore agli 8 (otto) minuti, ogni Consigliere, il Sindaco o un Assessore delegato.
6. Ogni Consigliere non può intervenire più di una volta.
7. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo per un tempo massimo di cinque minuti. In tale intervento il Consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
8. È consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per un tempo massimo di tre minuti per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale il voto espresso ed i motivi che lo accompagnano.

Art 31

Emendamenti a ordini del giorno e mozioni

1. 1.Ogni Consigliere può presentare emendamenti agli ordini del giorno e alle mozioni . Gli emendamenti sono messi in discussione e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo il diverso ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno.
2. L'emendamento è illustrato da uno dei presentatori per non più di tre minuti e, dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente, ogni Consigliere può prendere la parola, per non più di 2 (due) minuti.
3. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, la mozione o l'ordine del giorno sono messi in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
4. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni delle varie parti, la mozione o l'ordine del giorno vengono votati nel loro complesso.
5. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
6. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti i necessari pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e smi.

Art. 32

Ritiro delle mozioni e domande di attualità

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente nell'aula consiliare quando sono poste in discussione la mozione o la domanda di attualità, queste si danno per ritirate, salvo che i firmatari ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata

Art. 33

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto Comunale, del presente Regolamento. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 3 (tre) minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 34

Coordinamento con l'attività della Giunta Comunale

1. Le interrogazioni a risposta orale, gli ordini del giorno e le mozioni sono presentati a cura dei firmatari direttamente al Sindaco dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Quest'ultimo, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di cui agli articoli precedenti, assicurerà che il Sindaco o gli Assessori competenti predispongano la risposta alle interrogazioni per le quali è stata richiesta la risposta orale.

Capo VII Attività preparatoria

Art. 35 Presidenza del Consiglio Comunale

1. In conformità all'art. 39 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 12 dello Statuto, il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere Anziano o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo. Spetta, altresì, al Vice Presidente la presidenza dell'Assemblea consiliare in caso di revoca, dimissioni o decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.
2. Il Consigliere Anziano assume la presidenza del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni nella quale si esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.
3. E' Consigliere anziano il Consigliere con la maggiore cifra individuale di voti risultante dalla somma dei voti di preferenza e di lista con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati Consiglieri. In caso di parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

Art. 36 Modalità elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio

1. La elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio avviene nella prima seduta consiliare successiva al rinnovo del Consiglio Comunale, subito dopo la intervenuta convalida dei Consiglieri ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, ovvero, in caso di intervenuta vacanza della carica nel corso del mandato amministrativo, nella prima seduta consiliare utile, con precedenza rispetto ad ogni altro eventuale adempimento demandato al Consiglio.
2. La elezione avviene a scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che abbia riportato il consenso dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Ove al primo scrutinio non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà ad un secondo scrutinio da effettuarsi nella stessa seduta consiliare. Ove anche al secondo tentativo non si raggiunga la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati si procederà al ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Art. 37 Cessazione dalla carica del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica per dimissioni, revoca e nei casi di cessazione dalla carica di Consigliere.
2. Alle dimissioni del Presidente o del Vice Presidente si applicano le disposizioni legislative relative alle dimissioni dei Consiglieri comunali.
3. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, il Presidente o il Vice Presidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata dal vice presidente o, nel caso di simultaneità della cessazione, dal Consigliere Anziano.

Art. 38 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed il ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite. In particolare, il Presidente del Consiglio:

- convoca e presiede il Consiglio Comunale, sovrintende allo svolgimento delle sedute consiliari, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni;
 - fissa le modalità per l'accesso del pubblico nella sala delle adunanze e, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo, per la più ampia pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale;
 - organizza l'attività del Consiglio Comunale, e, con l'aiuto della Conferenza dei Capigruppo, definisce il programma dei lavori del Consiglio;
 - promuove l'esame congiunto da parte di più Commissioni consiliari di argomenti di interesse comune;
 - esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio medesimo, e propone al Consiglio Comunale i conseguenti provvedimenti;
 - dà direttive per l'organizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio Comunale anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio delle iniziative relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, richiede la collaborazione degli uffici comunali, che sono tenuti a fornirli, per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
 - invita ad audizioni in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando ciò venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - assicura la partecipazione del Presidente del Consiglio degli Stranieri, il quale è sempre invitato alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto e con facoltà di intervento;
 - rappresenta il Consiglio Comunale nelle pubbliche manifestazioni.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
 3. Il Presidente esercita i poteri di ordinare e regolare svolgimento dell'adunanza.
 4. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri. Qualora il Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, assuma decisioni od iniziative che comportano spese a carico del bilancio del Comune, l'organo preposto all'assunzione della spesa è tenuto a determinare in merito o a motivare il diniego.
 5. Il Presidente può, inoltre, richiedere al Sindaco, agli Uffici del Comune e agli altri Enti atti, informazioni, pareri e relazioni sulla attività dell'Amministrazione che devono essergli tempestivamente fornite.
 6. Il Presidente ha facoltà:
 - di sospendere e sciogliere la seduta consiliare;
 - di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere nei casi di cui all'art.77 del presente Regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
 - di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 39

Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti dal presente Regolamento e collabora con questi, svolgendo le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli.

Art. 40

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La convocazione del Consiglio ha luogo anche su richiesta di almeno 250 cittadini elettori.
5. La richiesta di convocazione del Consiglio fatta dai cittadini elettori dovrà rispettare le seguenti modalità:
 - a) dovrà contenere l'indicazione del motivo per il quale si intende convocare l'Assemblea consiliare;

- b) dovrà essere fatta usando fogli ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dichiarazione della richiesta di convocazione del Consiglio con l'indicazione di cui alla precedente lettera a);
- c) le firme dovranno essere autenticate da un notaio, dal Segretario Generale o da un Consigliere Comunale o da un dipendente del Comune all'uopo delegato;
- d) i fogli di cui alla lettera b), dovranno essere presentati a cura dei promotori o di qualsiasi elettore firmatario, alla segreteria generale del Comune. Il Segretario del Comune appone sui fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li trasmette all'Ufficio Elettorale per la certificazione della condizione di elettore dei firmatari;
- e) accertata, da parte del Segretario Generale, la regolarità della richiesta, la stessa viene trasmessa al Presidente del Consiglio per la convocazione del Consiglio;
- f) il Consiglio deve essere convocato sui temi proposti entro 30 gg.dalla trasmissione della richiesta da parte del Segretario Generale al Presidente del Consiglio

Art. 41 Convocazioni

- 1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente, a mezzo di avvisi scritti o posta elettronica certificata.
- 2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci a norma di legge.
- 3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine dei lavori le questioni richieste.

Art. 41 bis Modalità di svolgimento sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale e le sedute dalle Commissioni Consiliari si svolgono in presenza.
- 2. E' a disposizione dei consiglieri il collegamento on line in caso di impedimento alla partecipazione in presenza ai lavori, per motivi straordinari e con i limiti di cui al Comma 4.
- 3. Il Presidente del Consiglio comunale, coinvolta la conferenza dei Capigruppo, definisce con apposito provvedimento tutte le disposizioni di natura organizzativa per lo svolgimento dei collegamenti a distanza. Le disposizioni organizzative dovranno comunque tenere di conto della necessità di identificazione certa del consigliere per la partecipazione alle sedute. Il Presidente e il Segretario sono tenuti alla verifica costante di tali presupposti.
- 4. Il limite massimo dei collegamenti on line per sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale è stabilito di norma ad inizio del mandato amministrativo dalla Conferenza dei Capigruppo. E' compito del Presidente del Consiglio e dei Presidenti di Commissione, coadiuvati dalla Segreteria Generale, verificare e consentire l'ammissibilità del collegamento on line richiesto da ciascun consigliere in ragione dei limiti di cui al presente comma e vigilare sul rispetto del limite massimo di collegamenti on line ammissibili.
Sono esentati dal suddetto limite i consiglieri e le consigliere:
 - ai quali sia stato riconosciuto un handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92;
 - che siano coniugi o parenti di primo o secondo grado di soggetti ai quali sia stato riconosciuto un handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92;
 - ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile pari o superiore al 67%;
 - che siano coniugi o parenti di primo o secondo grado di soggetti ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile pari o superiore al 67%;
 - che siano in stato di gravidanza;
 - che abbiano un figlio di età inferiore a 1 anno.
I consiglieri e le consigliere interessati dovranno presentare presso la Segreteria Generale un'autodichiarazione con cui si attesti la condizione che consente l'esenzione secondo le previsioni di cui sopra.
- 5. In caso di emergenza, stabilita dalle autorità competenti, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale in modalità telematica, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente regolamento. Sarà cura del Presidente e della Conferenza stabilire le opportune indicazioni organizzative per la gestione della seduta entro il momento della convocazione della stessa. Il Presidente della seduta e il Segretario generale, ove possibile, sono presenti nello stesso luogo.

Art. 42

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
 - b) la menzione dell'urgenza, ove ricorra il caso;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare;
 - d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. L'avviso può indicare uno o più date in cui svolgere le sedute del Consiglio; la mancanza del numero legale in una di queste non pregiudica lo svolgimento delle successive.
3. Nell'avviso possono essere altresì indicati orari diversi di convocazione delle singole sedute; la mancanza del numero legale ad uno di questi, non comporta l'annullamento della seduta per gli orari successivi.

Art. 43

Ordine dei lavori

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine dei lavori. Di norma e salvo diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo, l'ordine dei lavori contempla: comunicazioni, interrogazioni, proposte deliberative, mozioni e ordini del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizione, il Consiglio decide con votazione a maggioranza dei Consiglieri presenti, senza discussione. Sulla proposta di modifica dell'ordine dei lavori un Consigliere per ogni Gruppo può intervenire per un massimo di 2 (due) minuti.
2. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine dei lavori può richiederne, prima dell'inizio della discussione dello stesso, il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta. Sulla questione decide il Presidente del Consiglio.
3. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di un'adunanza consiliare sono iscritti con precedenza all'ordine dei lavori della seduta successiva, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio.

Art. 44

Pubblicazione e diffusione

1. L'avviso di convocazione e l'ordine dei lavori delle adunanze del Consiglio Comunale dovranno essere pubblicate all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente almeno 24 ore prima della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine dei lavori delle adunanze viene inviata a cura della Segreteria Generale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - al Difensore Civico;
 - ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali;
 - agli Organi di informazione che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.
3. La convocazione del Consiglio Comunale e il relativo ordine del giorno sono altresì portati a conoscenza della cittadinanza mediante l'affissione sul territorio comunale di manifesti.

Art. 45

Iscrizione di proposte all'ordine dei lavori

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine dei lavori compete al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali ed alla Commissioni Consiliari. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale predisporre l'avviso di convocazione, il relativo ordine dei lavori, nonché determinare la data di convocazione sulla scorta del calendario dei lavori formulato nella Conferenza dei Capigruppo di cui al precedente art. 18 e seguenti del presente Regolamento. La proposta di deliberazione da iscrivere all'ordine dei lavori formulata dal Sindaco e/o dalla G. C. deve essere presentata al Presidente del Consiglio in tempo utile per la convocazione del Consiglio e deve essere accompagnata dal fascicolo degli atti completo di tutti i documenti necessari per l'informazione dei Consiglieri, nonché dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ove necessari. Ove la documentazione, a giudizio del Presidente, sia ritenuta insufficiente o inadeguata, il Presidente ne dovrà chiedere la integrazione immediata, precisando gli atti ritenuti occorrenti a garanzia di una corretta informazione dei Consiglieri. Detta integrazione deve intervenire in tempo utile per consentirne il deposito presso la Segreteria Comunale all'atto della diramazione dell'avviso di convocazione.

2. Copia del fascicolo di adunanza sarà trasmesso, anche in formato elettronico, a cura della Segreteria Generale, unitamente alle integrazioni richieste dal Presidente del Consiglio, ai Consiglieri per la dovuta conoscenza, all'atto della diramazione degli avvisi di convocazione.
3. Le proposte di deliberazione da trattarsi in Consiglio presentate dai Consiglieri sono inviate al Presidente del Consiglio il quale le trasmette al Segretario Generale che ne assicurerà l'istruttoria da parte dei competenti Uffici.
4. Il Presidente può decidere di non iscrivere la proposta di deliberazione di cui ai precedenti commi all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al soggetto proponente entro 10 giorni da quello in cui pervenne la proposta.

Art. 46

Notifica ai consiglieri

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio a mezzo di un messo comunale o spedito tramite posta elettronica certificata.
2. La notificazione può esser fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Cod. Proc. Civile.
3. La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del C. P. C.
4. Il messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare. Nel caso in cui l'avviso di convocazione sia stato spedito tramite posta elettronica certificata sarà conservata la notifica di avvenuta consegna.
5. La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri.
6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicando, per scritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
7. Mancando tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
8. Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale, si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.

Art. 47

Termini per la notifica

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di legge, sono destinate alla trattazione del Bilancio e del Conto Consuntivo.
3. Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
4. In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione, si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 48

Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
2. In questo caso l'avviso potrà essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso la notificazione potrà esser fatta anche per via telegrafica, intendendosi riferito il termine di 24 ore al momento della spedizione del telegramma.
3. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a

maggioranza dei presenti, che ogni proposta deliberativa sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

Art. 49 **Deposito e consultazione di atti**

1. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine dei lavori, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente art. 48, sono depositati presso la Segreteria Generale del Comune all'atto della convocazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché un argomento possa essere esaminato.
3. Ove il deposito degli atti non sia avvenuto nei termini indicati dal presente articolo, su segnalazione e richiesta anche di un solo Consigliere, l'argomento non può essere sottoposto all'esame del Consiglio.

Art. 50 **Partecipazione degli Assessori**

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nei casi previsti dal presente regolamento ma senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo VIII **Le adunanze**

Art. 51 **Adunanze pubbliche**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 52.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze consiliari.

Art. 52 **Adunanze segrete**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza di persone o quando vengono esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e/o delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, il Vicesegretario ed il Responsabile dell'Ufficio Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 53 **Adunanze "aperte"**

1. Per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, ovvero su iniziativa degli stessi, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale od anche nei luoghi ove si verificano situazioni particolari od esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti sopra citati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 54

Adunanza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Comunale i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, da dieci (10) a venti (20) minuti. Dopo tale sospensione viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.
5. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
7. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
8. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

Art. 55

Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se i Consiglieri presenti siano, oppure no, in numero legale.
2. Ogni Consigliere può chiedere oralmente, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale. In tal caso il Presidente procede a norma dell'art 54, comma 4, del presente Regolamento.
3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.

Art. 56

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine dei lavori.
2. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, e su decisione del Presidente, può intervenire un Consigliere di ogni Gruppo, per un massimo di 3 (tre) minuti, per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.
3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 30.

Art. 57

Interventi e ordini del giorno su problemi di interesse locale e generale

1. All'inizio della seduta ogni Consigliere può richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale e di particolare urgenza occorsi dopo la convocazione del Consiglio Comunale
2. I Consiglieri devono far pervenire all'Ufficio del Presidente del Consiglio, quanto meno dodici (12)

ore prima dell'inizio del Consiglio Comunale, il testo scritto dell'ordine del giorno o dell'intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio, utilizzando qualsiasi strumento di comunicazione.

3. Qualora il testo scritto dell'ordine del giorno o dell'intervento pervenga oltre il termine di 12 ore, il Presidente decide sull'ammissibilità o meno della trattazione di tale argomento e comunque su di esso il Consiglio non procede a votazione.
4. All'esame degli interventi o ordini del giorno di cui al presente articolo, effettuato nell'ordine nel quale sono stati posti, non può essere riservato un tempo superiore a 30 minuti, trascorso il quale il Presidente fa concludere la discussione della questione che è a quel momento in esame.
5. Ciascun gruppo consiliare può intervenire per non più di 3 (tre) minuti.

Art. 58
Argomenti ammessi alla trattazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art 57, il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine dei lavori.

Art. 59
Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su una proposta di deliberazione o prima della votazione finale, ciascun Consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 60
Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta deliberativa.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco, dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.
4. La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque, di norma, non può superare i 20 (venti) minuti. In casi particolari o straordinari, il Presidente può disporre una deroga del suddetto limite fino ad un massimo di ulteriori 20 (venti) minuti.
5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 61
Intervento dei consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta secondo l'ordine di iscrizione. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola. È tuttavia consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri.
2. Il Presidente o almeno 16 Consiglieri possono proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola un Consigliere a favore e uno contro per un tempo massimo di tre minuti ciascuno; dopo di che il Consiglio decide per alzata di mano.
3. I Consiglieri intervengono per un tempo massimo di 8 (otto) minuti, salvo diversa unanime decisione della Conferenza dei Capigruppo, solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; nella stessa seduta, ciascun Consigliere non può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.
4. È consentito un ulteriore intervento, non superiore ai 3 (tre) minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine o per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla Giunta.
5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
6. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al presente Regolamento.
7. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, se non sussistono validi motivi di impedimento, e rivolti al Presidente.

Art. 62
Fatto personale

1. Costituiscono “fatto personale” gli attacchi al comportamento del Consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per “fatto personale” può parlare per tre minuti per precisarne i motivi. Il Presidente decide al riguardo. Se il Consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Possono rispondere unicamente i Consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di 3 (tre) minuti.

Art. 63
Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. Dopo la presentazione di cui al precedente art. 60, il Presidente informa se l'argomento sia già stato discusso nelle competenti Commissioni consiliari e se si è verificata unanimità.
2. Ove si sia verificata tale circostanza, tale argomento è posto in votazione senza discussione fatta salva la facoltà di procedere alla dichiarazione di voto di cui al successivo art. 67.
3. Qualora un Consigliere chieda di prendere la parola, il Presidente la concede – in tal caso l'intervento non può superare i 5 minuti – oppure decide di aprire la discussione o di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

Art. 64
Presentazione di ordini del giorno accompagnatori e/o di emendamenti nel corso della discussione

1. Durante la discussione di una proposta deliberativa, ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sulla stessa proposta deliberativa sul medesimo argomento; ha però facoltà di sostituirlo, prima della sua discussione, con altro ordine del giorno.
2. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione o agli ordini del giorno accompagnatori.

Art. 65
Discussione e votazione di emendamenti

1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno accompagnatori sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno, esaurita la discussione di carattere generale.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta deliberativa o dell'ordine del giorno accompagnatorio originaria. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Il primo firmatario di ciascun emendamento può illustrarlo per non più di 3 (tre) minuti. Dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente, ogni Consigliere può prendere la parola, per non più di 2 (due) minuti.
5. Sull'emendamento un solo Consigliere per ogni gruppo può poi prendere la parola per dichiarazione di voto per un tempo massimo di cinque minuti. In tale intervento il Consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
6. È consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per un tempo massimo di tre minuti per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale il voto espresso ed i motivi che lo accompagnano.
7. Se il presentatore rinuncia al proprio emendamento in discussione, ogni altro Consigliere può farlo proprio.
8. Gli emendamenti al Bilancio di Previsione sono illustrati dal proponente per non più di 5 (cinque) minuti. Dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente, ogni Consigliere può prendere la parola per non più di 5 (cinque) minuti. Le dichiarazioni di voto saranno formulate secondo previsto dai precedenti commi 5 e 6.

Art. 66
Chiusura della discussione

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume eventualmente l'andamento e le proposte emerse.
2. Successivamente nessun Consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno ai sensi dei precedenti artt. 64 e 65.
3. Il Presidente, gli Assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

Art. 67
Dichiarazione di voto

1. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo e per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti. In tale intervento il Consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
2. È consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per un tempo massimo di tre minuti per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale il voto espresso ed i motivi che lo accompagnano.

Art. 68
Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è consentita l'adozione di sistemi elettronici.

Art. 69
Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di Legge e del presente Regolamento.
2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stesso.
4. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.
5. Nelle votazioni segrete le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti.
6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di persone non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti su i due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

Art. 70
Votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o mediante apposita pulsantiera elettrica.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.
3. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del Segretario Generale e degli scutatori, il Presidente proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

Art. 71
Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. È consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati.
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Comunale.
5. Nella votazione a schede segrete:
 - a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario Comunale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
 - b) le schede bianche e quelle nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 72
Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 73
Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune e verso le Società, Aziende, Enti comunali da medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri o di interesse, liti o contabilità, dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile.
4. I Consiglieri che abbiano l'obbligo di astensione a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario comunale per la registrazione a verbale.
5. I Consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
6. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 74
Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso seguirà una seconda votazione sul punto. Ove anche tale votazione risulti infruttuosa, la proposta verrà reinscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art. 75
Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si procede con voto limitato.

Art. 76
Compiti degli scrutatori

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 54.
2. La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.
3. La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dell'esito della votazione.
4. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 71.
5. Gli scrutatori svolgono le seguenti funzioni:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
6. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.
7. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

Art. 77
Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama all'ordine.
3. Il Consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ingiuria il Presidente, gli assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'aula anche con l'ausilio della forza pubblica.

Art. 78
Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si allontana dal suo seggio ed è sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà nuovamente convocato nelle forme previste dall'art. 48 del presente Regolamento per i casi di urgenza.

Art. 79
Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi negli spazi appositamente riservati al Presidente ed i Consiglieri.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli Agenti della Polizia Municipale o alle Forze dell'Ordine di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che non disponga il suo proseguimento senza la presenza del pubblico.

Art. 80
Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti di polizia municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 81
Convocazione degli Assessori

1. L'avviso di convocazione del Consiglio è inviato anche agli assessori.
2. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di Legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Gli assessori non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non hanno diritto di voto.

Art. 82
Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento, è sostituito da un Vicesegretario.
3. Il Segretario prende la parola soltanto se ne è richiesto dal Presidente; non ha diritto di voto.

Art. 83
Esercizio delle funzioni di segretario

1. Quando il Segretario comunale si trovi nelle condizioni di cui all' art 74, comma 3 del presente Regolamento, il Consiglio può chiamare uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
2. In tal caso, il Segretario Comunale deve allontanarsi dall' adunanza durante la discussione e la deliberazione.

Art. 84
Compiti del Segretario

1. Il Segretario, in esecuzione dell'art 47 dello Statuto, provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute e fa l'appello nominale dei Consiglieri. Può essere chiamato ad esprimersi in ordine alla legittimità degli emendamenti alle proposte di deliberazione; ove per esprimersi abbia la necessità di consultare leggi ovvero di chiarimenti e specifiche da parte dei responsabili dei servizi, deve informarne il Presidente che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Art. 85

Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario, eventualmente coadiuvato dal Vicesegretario e/o dagli altri impiegati della Segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni.
3. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.
4. Il Segretario comunale può avvalersi di addetti alla registrazione delle sedute. Su richiesta, il Segretario mette a disposizione di uno o più Consiglieri il resoconto registrato della seduta entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 86

Contenuto del verbale

1. Il verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto della manifestata volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
2. Il processo verbale deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 - c) riportare i punti principali delle discussioni;
 - d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi del precedente art. 76;
 - e) far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri possono essere riportati in sunto.
4. I Consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.
5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.
6. Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

Art. 87

Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 88

Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella Segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione.
2. Il verbale è letto nella seduta successiva dal Segretario; il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun Consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.
3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

Art. 89

Partecipazione dei responsabili di servizio

1. Quando per la discussione o deliberazione di una determinata proposta è ritenuta necessaria od opportuna la loro presenza, i Dirigenti o i Responsabili di Servizio possono essere invitati a partecipare alla seduta.
2. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il Bilancio Preventivo o il Conto Consuntivo partecipa il Dirigente dei Servizi Finanziari che ha il diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità

e sostenibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto consuntivo .

3. I Dirigenti o i Responsabili di Servizio prendono la parola su richiesta del Presidente; non hanno diritto di voto.
4. Il Consiglio Comunale non può adottare deliberazioni comportanti spesa a carico del Bilancio Comunale senza il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del Servizio finanziario.

Art. 90

Partecipazione dei Revisori dei Conti

1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono presenziare alle sedute consiliari.
 2. I revisori possono prendere la parola:
 - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- I membri del Collegio dei Revisori dei Conti presenziano alle sedute consiliari nelle quali si approva il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto della Gestione: in tali sedute essi illustrano la relazione sul Bilancio e sul Rendiconto predisposta.

Art. 91

Partecipazione dei rappresentanti dell'informazione

1. I giornalisti, fotoreporter e teleoperatori seguono i lavori consiliari dal settore dedicato al pubblico e devono preventivamente accreditarsi presso il servizio stampa con comunicazione scritta firmata dal direttore dell'organo di informazione.
2. Giornalisti e operatori dell'informazione improntano il loro comportamento in aula alle norme di correttezza e di rispetto dei lavori del massimo organo deliberativo della città.
3. Le interviste ad amministratori devono essere effettuate esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 92

Ripresa televisiva delle sedute consiliari

1. Viene riconosciuta alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico- amministrativa dell'Ente.
2. E' pertanto consentito, in linea di massima, riprendere con mezzi televisivi le sedute del Consiglio Comunale e diffonderle anche al di fuori dell'ambito locale purché i Consiglieri presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e delle successive modalità di diffusione delle immagini. Il pubblico dovrà altresì essere portato a conoscenza della presenza di videocamere nella sala consiliare mediante esposizione di appositi cartelli informativi.
3. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art 39 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività di ripresa arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
4. I soggetti interessati alla ripresa televisiva devono presentare apposita comunicazione al Presidente del Consiglio, anche immediatamente prima dell'inizio della seduta consiliare , nella quale specificare:
 - a) modalità delle riprese;
 - b) finalità perseguite;
 - c) modalità di diffusione.

La comunicazione avrà validità annuale e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

5. I soggetti che svolgono le riprese audiovisive si impegnano , con apposita dichiarazione da presentare al Presidente del Consiglio, a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.
6. I soggetti che svolgono le riprese audiovisive possono collocarsi solo nel settore dedicato al pubblico
7. Il Comune può assicurare all'interno del proprio sito internet la disponibilità delle riprese integrali delle sedute.
8. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rilevare l'esistenza a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.
9. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentato, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio o sulla base di richiesta pervenuta in tal senso dal Sindaco o da ciascuno dei Consiglieri Comunali o di terzi presenti alla seduta.
10. La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza, di trasparenza e di imparzialità.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 93

Modificazioni e abrogazione del presente regolamento

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione Affari Generali di cui al precedente art. 19.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 94

Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del

SOMMARIO

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni generali

art. 1	Materia del Regolamento e interpretazioni	pag. 1
art. 2	Diffusione	pag. 1

Capo II - I Consiglieri Comunali

art. 3	Entrata in carica dei consiglieri	pag. 1
art. 4	Convalida degli eletti	pag. 1
art. 5	Divieto di mandato imperativo. Responsabilità personale	pag. 2
art. 6	Conferimento di incarichi speciali	pag. 2
art. 7	Indennità di presenza e rimborso spese	pag. 2
art. 8	Esenzione da responsabilità	pag. 2
art. 9	Dimissioni	pag. 2
art. 10	Nomine e incarichi	pag. 3
art. 11	Funzioni rappresentative	pag. 3

Capo III – Diritti e Doveri dei Consiglieri

art. 12	Diritti dei consiglieri	pag. 3
art. 13	Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi e patrocinio legale	pag. 3
art. 14	Partecipazione alle sedute	pag. 3
art. 15	Astensione obbligatoria	pag. 4
art. 16	Pubblicità della situazione patrimoniale	pag. 4

Capo IV - Gruppi Consiliari

art. 17	Organizzazione dei gruppi consiliari	pag. 4
art. 18	Conferenza dei capigruppo	pag. 5

Capo V - Commissioni Consiliari Permanenti. Costituzione e competenze

art. 19	Costituzione	pag. 5
art. 20	Composizione	pag. 6
art. 21	Elezione del Presidente della Commissione	pag. 6
art. 22	Funzioni del Presidente della Commissione	pag. 7
art. 23	Convocazione delle Commissioni	pag. 7
art. 24	Competenze delle Commissioni	pag. 8
art. 25	Commissioni Consiliari Speciali	pag. 8

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo VI - Interrogazioni, Domande di Attualità Mozioni, Ordini del Giorno

art. 26	Diritto di presentazione	pag. 9
art. 27	Interrogazione	pag. 9
art. 28	Domanda di Attualità	pag. 10
art. 29	Ordini del giorno	pag. 10
art. 30	Mozioni	pag. 10
art. 31	Emendamenti a ordini del giorno e mozioni	pag. 11
art. 32	Ritiro delle mozioni e domande di attualità	pag. 11
art. 33	Mozione d'ordine	pag. 11
art. 34	Coordinamento con l'attività della Giunta Comunale	pag. 11

Capo VII - Attività preparatoria

art. 35	Presidenza del Consiglio Comunale	pag. 12
art. 36	Modalità elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio	pag. 12
art. 37	Cessazione dalla carica del Presidente e del Vicepresidente	pag. 12
art. 38	Attribuzioni del Presidente	pag. 12

art. 39	Vice Presidente del Consiglio Comunale	pag. 13
art. 40	Sessioni del Consiglio	pag. 13
art. 41	Convocazioni	pag. 14
art. 41 bis	Modalità di svolgimento sedute	pag. 14
art. 42	Avviso di convocazione	pag. 14
art. 43	Ordine dei lavori	pag. 15
art. 44	Pubblicazione e diffusione	pag. 15
art. 45	Iscrizione di proposte all'ordine dei lavori	pag. 15
art. 46	Notifica ai consiglieri	pag. 16
art. 47	Termini per la notifica	pag. 16
art. 48	Convocazione d'urgenza	pag. 16
art. 49	Deposito e consultazione di atti	pag. 16
art. 50	Partecipazione degli Assessori	pag. 17

Capo VIII - Le adunanze

art. 51	Adunanze pubbliche	pag. 17
art. 52	Adunanze segrete	pag. 17
art. 53	Adunanze "aperte"	pag. 17
art. 54	Adunanza del Consiglio	pag. 17
art. 55	Verifica del numero legale	pag. 18
art. 56	Comunicazioni del Presidente	pag. 18
art. 57	Interventi e ordini del giorno su problemi di interesse locale e generale	pag. 18
art. 58	Argomenti ammessi alla trattazione	pag. 19
art. 59	Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva	pag. 19
art. 60	Apertura della discussione	pag. 19
art. 61	Intervento dei consiglieri	pag. 19
art. 62	Fatto personale	pag. 20
art. 63	Argomenti discussi in Commissione consiliare	pag. 20
art. 64	Presentazione di ordini del giorno accompagnatori e/o di emendamenti nel corso della discussione	pag. 20
art. 65	Discussione e votazione di emendamenti	pag. 20
art. 66	Discussione e votazione di emendamenti	pag. 21
art. 67	Dichiarazione di voto	pag. 21
art. 68	Sistemi di votazione	pag. 21
art. 69	Approvazione delle proposte	pag. 21
art. 70	Votazione palese	pag. 21
art. 71	Votazione segreta	pag. 22
art. 72	Votazione per singole parti	pag. 22
art. 73	Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione	pag. 22
art. 74	Votazione infruttuosa per parità di voti	pag. 22
art. 75	Nomina di rappresentanti della minoranza	pag. 23
art. 76	Compiti degli scrutatori	pag. 23
art. 77	Disciplina dei consiglieri	pag. 23
art. 78	Tumulto in aula	pag. 23
art. 79	Disciplina del pubblico	pag. 24
art. 80	Servizio di polizia durante la seduta	pag. 24
art. 81	Convocazione degli Assessori	pag. 24
art. 82	Partecipazione del Segretario	pag. 24
art. 83	Esercizio delle funzioni di segretario	pag. 24
art. 84	Compiti del Segretario	pag. 24
art. 85	Redazione del processo verbale delle sedute	pag. 25
art. 86	Contenuto del verbale	pag. 25
art. 87	Firma dei verbali	pag. 25
art. 88	Approvazione e rettifiche dei verbali	pag. 25
art. 89	Partecipazione dei responsabili di servizio	pag. 25
art. 90	Partecipazione dei Revisori dei Conti	pag. 26
art. 91	Partecipazione dei rappresentanti dell'informazione	pag. 26
art. 92	Ripresa televisiva delle sedute consiliari	pag. 26

TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 93	Modificazioni e abrogazione del presente regolamento	pag. 27
art. 94	Entrata in vigore	pag. 27